

# *Il Mondo del Cavaliere*

RIVISTA INTERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI



COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE PER LO STUDIO DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

## ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

La quota associativa fissata per il 2012, comprensiva dei 4 numeri annuali della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 notiziari semestrali *AIOC* è di Euro 35,00 (trentacinque) che possono essere versati sul C/C postale n° 19936582 intestato:

**Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche**  
Casella Postale, numero 932  
40100 Bologna

IBAN: IT89F0760102400000019936582  
BIC: BPPIITRRXXX.

A seguito della delibera adottata dall'Assemblea dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche del 13 giugno 2011 è stato stabilito che i Soci che versano quale importo associativo 2012 la somma di Euro 420,00 (quattrocentoventi) sono iscritti quali Soci Fondatori.

I Soci dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche hanno diritto ad un servizio telefonico gratuito di consulenza sulla materia cavalleresca telefonando dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ai numeri: 051.271124 - 0549.900323 oppure 388.0010099. In caso di assenza è possibile lasciare un messaggio in segreteria indicando esattamente nome, cognome, numero telefonico (non cellulare) e motivo della telefonata, in modo da poter essere richiamati e ricevere ugualmente risposta.

**TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E PREDICATI** - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che, non essendo proprio compito entrare in merito alla validità giuridica di titoli accademici, cavallereschi o nobiliari, i nominativi sono pubblicati così come vengono indicati sui certificati di stato civile del Paese dove gli interessati godono la cittadinanza. Si pubblicano anche concessioni o promozioni relative a Decorazioni od Ordini Cavallereschi autorizzabili nella Repubblica Italiana in base alla legge 3 marzo 1951, numero 178. Si rendono note le nomine e gli avanzamenti di grado delle Forze Armate (o assimilabili), e quei riconoscimenti provenienti direttamente dalle Autorità della Repubblica Italiana o dei Paesi riconosciuti dal Governo Italiano. Anche nel caso di eventuali dispute dinastiche all'interno di Case già Sovrane, mantenendosi al di sopra delle parti, si attribuiscono titolature e trattamenti così come pervengono, senza entrare nel merito.

**OPINIONI DEGLI ARTICOLI** - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che i pareri e le opinioni espresse nei lavori che pubblica rappresentano l'esclusivo pensiero dei loro autori, senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le responsabilità sulle affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto che i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire identificati con le opinioni espresse nell'EDITORIALE. In questa pubblicazione di carattere scientifico articoli, note e recensioni vengono pubblicati gratuitamente. Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

### Il Mondo del Cavaliere

*Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi* è l'organo ufficiale della *Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi*, ed anche il bollettino del Consiglio Direttivo e rivista dell'*Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - AIOC*.

**Direttore Responsabile:** Pier Felice degli Uberti  
**Segretario di Redazione:** Maria Loredana Pinotti

Quota d'iscrizione in qualità di Socio dell'A.I.O.C. 2012, comprensiva dei 4 numeri della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 Notiziari semestrali *AIOC*: Euro 35,00.  
Solo Abbonamento 2012: Euro 40,00.  
Numero singolo od arretrato: Euro 12,00.

## Sommario



### In 1° di copertina:

Le LL.AA.RR. il duca e la duchessa d'Anjou.

### In 4° di copertina:

Stemma della Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi.

La revoca dell'onorificenza per indegnità. 99

*A. Mariotti Solimani*

Appunti su S.A.R. il duca d'Anjou. 101

*L. de Castro y Valle - A. Roman*

La Casa reale di Kupang: storia e sistemi premiali. 104

*A. Linholm*

Il sultanato di Sulu. 112

*M. Horak*

Il Ballo dei 100 e non più 100 a Casale Monferrato. 115

*P.F. degli Uberti*

In ricordo di Marco Canova. 119

*M.L. Pinotti*

La Commissione premi e medaglie della Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique - C.I.G.H. 120

Cronaca ed eventi. 122

Lettere al direttore. 125

Tutta la corrispondenza deve essere inviata a:

*Il Mondo del Cavaliere*

*c/c AIOC*

Casella Postale, 932 - 40100 Bologna

Tel. 0549.900323 - Tel./Fax 051.271124 Cell. 388.0010099

<http://www.icocregister.org/> e-mail: [aioe@iol.it](mailto:aioe@iol.it)



# La revoca dell'onorificenza per indegnità

Il concetto di *indegnità* è, nel diritto civile italiano, la situazione in cui si trova un soggetto che, per effetto



In alto, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In basso, Callisto Tanzi

di sue proprie azioni, va a perdere determinati requisiti necessari per l'esercizio di taluni diritti<sup>1</sup>. Quando ci si trova davanti ad un valido motivo di indegnità è possibile che l'insignito dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana si veda revocata l'onorificenza e la procedura è stabilita dal D.P.R. 31 ottobre 1952 "Approvazione dello Statuto dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 277 agli articoli 8<sup>2</sup>, 11<sup>3</sup>, 18<sup>4</sup>, 21<sup>5</sup>, 22<sup>6</sup>; così pure per quanto concerne l'Ordine del Lavoro la procedura viene indicata dalla legge 15 maggio 1986, n. 194. Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro all'articolo 13<sup>7</sup>. Mentre la normativa per la revoca dell'Ordine della Stella d'Italia è indicata dalla legge 3 febbraio 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 1° marzo 2011

di sue proprie azioni, va a perdere determinati requisiti necessari per l'esercizio di taluni diritti<sup>1</sup>. Quando ci si trova davanti ad un valido motivo di indegnità è possibile che l'insignito dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana si veda revocata l'onorificenza e la procedura è stabilita dal D.P.R. 31 ottobre 1952 "Approvazione dello Statuto dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 277 agli articoli 8<sup>2</sup>, 11<sup>3</sup>, 18<sup>4</sup>, 21<sup>5</sup>, 22<sup>6</sup>; così pure per quanto concerne l'Ordine del Lavoro la procedura viene indicata dalla legge 15 maggio 1986, n. 194. Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro all'articolo 13<sup>7</sup>. Mentre la normativa per la revoca dell'Ordine della Stella d'Italia è indicata dalla legge 3 febbraio 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 1° marzo 2011



<sup>1</sup> Codice penale, Libro I - Titolo II - Delle pene. Capo III: Delle pene accessorie, in particolare: art. 28 Interdizione dai pubblici uffici. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio; 3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (1); 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi, o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze (2). Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi. (1) La Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro. Successivamente la stessa Corte, con sentenza del 19 luglio 1968, n. 113, ha dichiarato l'illegittimità del comma per quanto attiene alle pensioni di guerra. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> Art. 8 - Il Consiglio dell'Ordine elegge la Giunta, esprime il parere sulle modificazioni dello Statuto, sul numero massimo delle onorificenze che potranno annualmente essere conferite, sulle proposte di revoca delle onorificenze e sulle questioni di massima proposte dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio.

<sup>3</sup> Art. 11 - La Giunta esprime il parere sulle designazioni di onorificenze presentate da parte dei Ministri e trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle proposte di revoca e sulle questioni di massima.

<sup>4</sup> Art. 18 - Il Cancelliere dell'Ordine cura la tenuta dell'albo degli insigniti "Al Merito della Repubblica Italiana", suddiviso in classi, sottoscrive i diplomi di concessione, provvede alla comunicazione del conferimento delle onorificenze agli interessati, alla registrazione dei decreti di concessione e revoca, nonché alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale. Nell'albo sono indicate succintamente le benemeritenze per le quali è stata concessa l'onorificenza e sul diploma viene riportato il numero dell'albo assegnato al decorato.

<sup>5</sup> Art. 21 - Sulle proposte di revoca delle onorificenze la Giunta riferisce con motivata relazione al Consiglio e può chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle proposte di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri.

<sup>6</sup> Art. 22 - Il decreto di revoca, controfirmato dal Presidente del Consiglio, sarà notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare di far uso della distinzione e di fregiarsi della relativa insegna, con diffida che, in caso di contravvenzione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali. La notifica viene effettuata a cura del Cancelliere dell'Ordine il quale provvederà anche alla cancellazione del nominativo dall'albo dei decorati ed a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca.

<sup>7</sup> Art. 13 - Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La proposta di revoca della onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del consiglio dell'Ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni. Sono vincolanti per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge. Previo parere del consiglio dell'Ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

agli articoli 3<sup>8</sup>, 7<sup>9</sup>, 11<sup>10</sup>, 12<sup>11</sup>. Fra i casi più in vista di revoca per indegnità delle onorificenze possiamo ricordare quello di *Callisto Tanzi*, fu proprietario di numerose società, tra cui Parmalat da lui fondata nel 1961, e del Parma A.C. (divenuto Parma Football Club dopo il crack Parmalat), che non è più cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, grado concesso al tempo di Carlo Azeglio Ciampi presidente della Repubblica il 27 dicembre 1999 e revocato dal presidente Giorgio Napolitano il 18 giugno 2010, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176. Allo stesso modo il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accogliendo la proposta del ministro dello sviluppo economico, in data 17 settembre 2010, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2010, n. 223 ha revocato l'onorificenza di cavaliere del lavoro conferita il 2 giugno 1984 dall'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. La causa che ha portato alla revoca delle prestigiose onorificenze è dovuta alle tante condanne passate in giudicato; il 18 dicembre 2008, viene condannato dal Tribunale di Milano a 10 anni di reclusione per aggrottaggio, in relazione alle vicende del ben noto crac Parmalat; successivamente, il 26 maggio 2010, la Corte d'Appello di Milano conferma la condanna comminata in primo grado. Il 4 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna, riducendo tuttavia la pena inflitta a 8 anni ed un mese di reclusione per intervenuta prescrizione del reato, limitatamente agli episodi contestati fino al 18 giugno 2003. All'indomani della sentenza definitiva, la Guardia di Finanza ha arrestato Tanzi, conducendolo nel carcere di Parma; in considerazione dell'età di Tanzi e di quanto previsto dalla legge ex-Cirielli, si riteneva che all'ex-cavaliere sarebbero stati presto concessi gli arresti domiciliari, ma finora i giudici sono stati di diverso avviso, e pertanto Tanzi sta tuttora scontando in carcere la condanna che gli è stata inflitta. Il processo "principale", per bancarotta fraudolenta, celebrato presso il tribunale di Parma, si è concluso il 9 dicembre 2010 con la condanna a 18 anni di reclusione. Il 23 aprile 2012 la Corte d'Appello di Bologna ha condannato Tanzi alla pena di 17 anni e 10 mesi di reclusione. Il 20 dicembre 2011 il tribunale di Parma ha condannato Callisto Tanzi alla pena di 9 anni e 2 mesi di reclusione per il filone del processo relativo al crac finanziario di Parmatour che ha coinvolto l'imprenditore. Tuttavia resta in essere per Callisto Tanzi la Medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte. Va detto che in passato vi furono casi in cui tuttavia che non si attuarono le procedure di revoca come ad esempio quello del banchiere *Roberto Calvi* (Milano, 13 aprile 1920 - Londra, 17 giugno 1982) che ottenne il 2 giugno 1974 l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, e venne condannato per il crac del Banco Ambrosiano.



*Roberto Calvi*

<sup>8</sup> L'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende cinque classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore, la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. È istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attività di alto valore umanitario all'estero. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di revoca nonché le caratteristiche dell'Ordine della "Stella d'Italia"».

<sup>9</sup> Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del 1948 sono aggiunti i seguenti: «Art. 9-bis. - 1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana", conformi ai modelli precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a quello definito dall'articolo 3, è consentito senza alcuna limitazione.

Art. 9-ter. - 1. Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5. La proposta di revoca dell'onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di trenta giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio di cui all'articolo 5, che esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni».

<sup>10</sup> *Rinuncia all'onorificenza.* 1. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il Consiglio dell'Ordine non dà corso alla registrazione del decreto di concessione informandone la Presidenza della Repubblica; se la registrazione è già avvenuta, il Ministro degli Affari Esteri propone al Presidente della Repubblica la revoca del decreto di concessione.

<sup>11</sup> *Procedimento di revoca dell'onorificenza.*

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.
2. L'iter per l'eventuale revoca può essere avviato dalla Rappresentanza diplomatica a diverso titolo competente a fornire valutazioni sull'insignito oppure dal Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consiglio dell'Ordine comunica all'interessato la proposta di revoca, stabilendo un termine, non inferiore a giorni trenta, per presentare per iscritto le proprie difese che sono valutate dal Consiglio stesso. La comunicazione della proposta di revoca è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il Consiglio esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni.
4. La revoca è disposta, previo parere del Consiglio dell'Ordine e su proposta del Ministro degli affari esteri, con decreto del Presidente della Repubblica.